



MARIO OLIVERI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI ALBENGA - IMPERIA

Nell'intento di dare piena esecuzione alle norme canoniche riguardanti l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa;

viste le fonti da cui derivano: il Codice di Diritto Canonico (canoni 1291 e 1295), le delibere della C.E.I. (N.37 e N.38), le norme diocesane, volendo in particolare determinare quegli "atti", per la validità dei quali gli Enti necessitano dell'autorizzazione dell'Ordinario,

PER LE PRESENTI LETTERE
DI NOSTRA AUTORITA' ORDINARIA

1. a norma del can.1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico DICHIARIAMO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE i seguenti ATTI:
- a) l'alienazione di beni immobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile dell'ente e tutti gli altri negozi (ad esempio posizione di servitù attiva e passiva, ipoteca...) che possono modificare lo stato patrimoniale;
 - b) la decisione di esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, o manutenzione straordinaria;
 - c) l'alienazione di beni mobili che rivestono carattere di beni artistici, storici, culturali e comunque di ogni arredo di culto, ed ogni altro atto ad essi relativo (restauri, prestiti per mostre, ecc.);
 - d) l'acquisto di beni immobili a titolo oneroso;
 - e) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - f) la cessione in uso a qualsiasi titolo di locali a privati e ad associazioni non dipendenti dall'autorità ecclesiastica;

- che ?
- g) la mutazione di destinazione d'uso di locali dell'ente (ad esempio il "riuso" per finalità diverse di un oratorio, una destinazione commerciale di parte dei locali parrocchiali...);
 - h) tutte le locazioni di beni di proprietà dell'ente;
 - i) la gestione di attività considerate commerciali ai fini fiscali;
 - l) l'assunzione di personale dipendente anche se temporaneo;
 - m) l'ospitalità permanente a qualsiasi titolo nella Casa Canonica, o nelle proprietà dell'ente rappresentato, di persone estranee;
 - n) l'introduzione di una causa davanti all'Autorità giudiziaria;
 - o) contratti decennali con le società di assicurazione. E' obbligo dell'agente presentare la bozza vistata dall'Ufficio Amministrativo.

2. § 1. La domanda per ottenere l'autorizzazione stabilita, per tutti gli atti suindicati, deve essere inoltrata all'Ufficio Amministrativo Diocesano, che curerà l'acquisizione di eventuali pareri, consensi e licenze richieste dal Diritto Canonico, Ecclesiastico e Civile, ad eccezione di quelle comunali.

§ 2. La domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione: perizia, preventivo di spesa, piano di finanziamento, verbale del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, e quanto attiene alla pratica medesima.

DISPONIAMO

- che a queste regole debbono attenersi nella Diocesi di Albenga-Imperia: le Parrocchie, le Confraternite, il Seminario, l'Istituto Scolastico Redemptoris Mater, Congregazioni Religiose di Diritto Diocesano, Fondazioni Religiose, Associazioni pubbliche di fedeli e, in genere ogni realtà o attività soggetta alla giurisdizione vescovile;

- che il presente Decreto sia pubblicato sulla Rivista Diocesana e
inviato a tutti gli Enti interessati.

Dal Vescovado di ALBENGA,

l'8 Settembre 1995,

Festa della Natività di Maria Vergine.

IL VESCOVO

+ *Mario Oliveri*

Il Cancelliere Vescovile

San Giorgio Brambilla

